

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0039/2020

Napoli 25 maggio 2020

OGGETTO Crediti imposta sanificazione- adeguamento ambienti di lavoro: cenni principali.

Nell'ambito del DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati, finalizzate:

- **alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;**
- **all'acquisto di dispositivi di protezione (DPI).**

CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – Art 120.

Ora, il recente DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha rivisto i benefici in esame, ha esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale e ha previsto la possibilità di **cessione a terzi dei crediti d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto.

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, **l'art. 120, DL n. 34/2020 riconosce un credito d'imposta pari all'60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.** Tale agevolazione è riconosciuta a favore delle delle fondazioni e degli enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS) e **degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all'Allegato 1, DL n. 34/2020, (DL Rilancio)** Per esemplificare: si tratta di attività legate al turismo, accoglienza, ristorazione, cultura (es. alberghi, ristorazione con somministrazione, bar, teatri, cinema ecc.– **Allegato 1**) Sono ad esempio **esclusi i negozi.**

Si tratta in particolare degli interventi edilizi necessari al rifacimento delle aree comuni (ingressi, spogliatoi, mense, spazi medici, eccetera) e anche all'acquisto di arredi di sicurezza, di strumenti e tecnologie innovativi e di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Elenchi più dettagliati di ulteriori spese ammissibili o beneficiari saranno eventualmente predisposti da uno o

più decreti del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto del limite di spesa che, per questa misura, è stato fissato a 2 miliardi. Il credito d'imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese, e comunque nel limite dei costi sostenuti, **è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite F24.**

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Nel giro di trenta giorni, dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020, un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia stabilirà le modalità per il monitoraggio sull'utilizzo del credito.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI – Art 125.

Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nonché quelle sostenute per l'acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti danno diritto a un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. **Il credito d'imposta spetta, fino a un massimo di 60.000 Euro alle imprese, agli esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

L'articolo 125 del DL Rilancio abroga gli articoli 64 del DL 18/2020 e 30 del DL 23/2020 stabilendo che sono ammissibili al tax credit le spese relative:

- a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i citati soggetti svolgono la propria attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IR-PEF e IRES e del valore della produzione ai fini Irap, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione con modello F24.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

All'Agenzia delle Entrate è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA.

Come previsto dall'art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d'imposta per fronteggiare l'emergenza COVID-19 possono **optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione (anche parziale) degli stessi** ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

I cessionari possono utilizzare il credito anche in compensazione con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. **L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso.**

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO SUL LAVORO.

L'INAIL, per favorire l'attuazione di quanto previsto dal "*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*", promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro.

L'importo massimo concedibile è pari a:

- € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti;
- € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50;

- € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti

Si evidenzia che i contributi in esame sono erogati mediante procedura automatica e sono **incompatibili** con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)



Allegati:

- Allegato 1 DL Rilancio 34/2000 – Attività ammesse al Credito Imposta Adeguamento Ambienti di Lavoro;
- Tabella Sole 24 Ore – Riepilogo Incentivi Sanificazione.

Allegato I Articolo 120

Codice	Descrizione	Frequenza (esclusi i minimi)
551000	Alberghi	29.082
552010	Villaggi turistici	1.049
552020	Ostelli della gioventù	325
552030	Rifugi di montagna	984
552040	Colonie marine e montane	432
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	23.239
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	14.327
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	2.123
559010	Gestione di vagoni letto	1
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	483
561011	Ristorazione con somministrazione	126.232
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	4.083
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	27.549
561030	Gelaterie e pasticcerie	14.456
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	103
561042	Ristorazione ambulante	1.364
561050	Ristorazione su treni e navi	22
562100	Catering per eventi, banqueting	1.944
562910	Mense	1.492
562920	Catering continuativo su base contrattuale	481
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	126.670
591400	Attività di proiezione cinematografica	1.163
791100	Attività delle agenzie di viaggio	9.932
791200	Attività dei tour operator	1.321
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	145
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	2.069
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1.085
823000	Organizzazione di convegni e fiere	4.948
900101	Attività nel campo della recitazione	2.841
900109	Altre rappresentazioni artistiche	6.266
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	818
900202	Attività nel campo della regia	1.080



900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	2.638
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	645
910100	Attività di biblioteche ed archivi	361
910200	Attività di musei	649
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	402
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	228
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	1.055
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	7.746
960420	Stabilimenti termali	194
Totale		422.027

20G00052

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SOL-004) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Il quadro aggiornato degli incentivi

Le agevolazioni fiscali per sanificazione e messa in sicurezza

MISURA (TIPO DI SPESE INTERESSATE)	CHI INTERESSA	COME FUNZIONA (% BONUS E LIMITE SPESA)	LIMITAZIONI
ART. 43 DL 18/2020			
Art. 43 – spese l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale	Esercenti attività d'impresa	Richiesta tramite Invitalia, rimborso di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente fino a 150.000 euro per impresa. Impresa Sicura rimborsa l'acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vimile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.	Limite massimo 50 milioni. Il bando dispone che le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
ART. 64 DL 18/2020 (ORA ABROGATO)			
Art. 64 - spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate	Esercenti attività d'impresa, arte o professione	50% spese sostenute e documentate, massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario	Nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 apposito decreto entro il 16 aprile 2020
ART. 30 DL 23/2020 (ORA ABROGATO)			
Art. 30 - estende il credito d'imposta ex art. 64 DL n. 18/2020 alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale	Esercenti attività d'impresa, arte o professione	50% spese sostenute e documentate, massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario	Nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 apposito decreto entro il 16 aprile 2020
CM 9/2020			
Commentando l'art. 30 DL n. 23/2020 chiarisce che viene ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta già previsto dall'art. 64 DL n. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.			
CM 11/2020 DETRAZIONE ACQUISTO MASCHERINE PER LE PERSONE FISICHE			
Chiarisce che le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, sono detraibili ai sensi dell'art. 15 del Tuir nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD "spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE". In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulta la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.			
DL 34/2020			
Art. 95 - spese per interventi per la riduzione del rischio di contagio (sostenute successivamente al 17 marzo 2020) attraverso l'acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.	Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, imprese agrituristiche e imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese.	L'Inail promuove interventi straordinari	Risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
		Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.	
Art. 120 - spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.	Esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021.	Massimo di 80.000 euro Con uno o più decreti possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta. Dotazione pari a 2 miliardi di euro.
Art. 125 - spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.	Esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020	Massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Abroga l'art. 64 DL n. 18/2020 e art. 30 DL n. 23/2020.			Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per stabilire criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.